



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1791

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. VALENTINO DI RENDE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16584 del 5 agosto 2008 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Valentino Di Rende, nato a Fiumefreddo Bruzio (CS) il 2 marzo 1981;

VISTA la nota del 17 aprile 2020 (prot. n. 19524 di pari data), con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha comunicato all'Organismo talune presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Valentino Di Rende, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 6 agosto 2020 (prot. n. 35543 del 7 agosto 2020), 30 dicembre 2020 (prot. n. 181 del 4 gennaio 2021) e del 26 aprile 2021 (prot. n. 30745 di pari data) con cui Banca



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Mediolanum S.p.A. ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Valentino Di Rende;

VISTA la nota del 21 maggio 2021 (prot. n. 37105/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Valentino Di Rende, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 159, comma 3, per non aver correttamente informato il cliente in modo chiaro ed esauriente e verificato che lo stesso avesse compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta;
- art. 159, comma 7, per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti o di potenziali clienti;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Valentino Di Rende, pervenute con nota del 21 giugno 2021 (prot. n. 43901 del 22 giugno 2021);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti con nota del 28 settembre 2021 (prot. n. 65118 di pari data) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Valentino Di Rende e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Valentino Di Rende non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative e l'intermediario interessato non ha presentato proprie osservazioni;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Valentino Di Rende le sopracitate violazioni degli articoli 159, comma 3 e 159, comma 7 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di mancata osservanza dell'obbligo



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

di informare correttamente i clienti, in modo chiaro ed esauriente, e verificare che gli stessi abbiano compreso le caratteristiche essenziali delle operazioni loro proposte;

– per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che, nella fattispecie, non risulta particolarmente rilevante, atteso che la violazione in esame è stata compiuta nei confronti di un solo cliente e ha sostanzialmente consentito al consulente di venire incontro alle richieste di investimento formulate dal medesimo soggetto con modalità tali da permettergli esclusivamente l'esecuzione di quella singola operazione;

– ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione relativa alla non corretta informativa dei clienti di cui all'art. 159, comma 3, del Regolamento Intermediari, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione, in considerazione delle seguenti circostanze:

- la condotta risulta complessivamente di tenue gravità, in quanto è stata posta in essere nei confronti di un solo cliente e ha avuto ad oggetto l'accensione – peraltro, avvenuta a fronte della sottoscrizione digitale del relativo modulo da parte dello stesso cliente – di un rapporto di conto corrente di cui il predetto soggetto e il consulente avevano già interloquuto nel corso dei loro precedenti incontri;
- il cliente risulta aver riportato una perdita patrimoniale estremamente contenuta a causa dell'incompletezza delle informazioni ricevute dal consulente, il quale ha, inoltre, disposto la chiusura del predetto conto corrente nei giorni immediatamente successivi a quelli in cui il cliente ne ha contestato l'attivazione;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risulta agli atti nessun reclamo né si riscontra alcun precedente sanzionatorio a suo carico;

– con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano essere state compiute deliberatamente dal Sig. Valentino Di Rende il quale, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte, ha tenuto un atteggiamento collaborativo sia nell'ambito delle verifiche svolte dall'Intermediario sia nel corso del presente procedimento sanzionatorio;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Valentino Di Rende, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Valentino Di Rende, nato a Fiumefreddo Bruzio (CS) il 2 marzo 1981, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti